

telefono
fax
e-mail
web

Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

+41 91 814 30 42
+41 91 814 30 80
dss-dsp@ti.ch
www.ti.ch/dsp

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Direzione

Amministrazione cantonale, 6501 Bellinzona

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi



Bellinzona 7 gennaio 2026

Modifica della legge sui cani (LCani) e nuovo regolamento sui cani (RCani)

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

con la presente desideriamo informarvi che il 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore la modifica della legge sui cani (LCani) e il nuovo regolamento sui cani (RCani), entrambi contenenti importanti novità che incidono direttamente sulle competenze comunali.

In particolare, richiamiamo la vostra attenzione sui seguenti aspetti:

Modifica della tassa sui cani (art. 4 LCani)

La legge aggiorna il quadro normativo di riferimento, definendo una nuova forchetta compresa tra l'importo minimo di 75 franchi e un massimo di 125 franchi, la cui definizione resta di competenza comunale.

Devoluzione della tassa sui cani (art. 4a LCani)

Con l'introduzione del nuovo articolo 4a è ridefinita la ripartizione del provento della tassa sui cani. Le nuove disposizioni prevedono una quota parte di 40 franchi a favore del Cantone per la costituzione anche dell'ente unico e di 25 franchi destinata al Fondo soccorso animali; la parte restante è destinata al Comune.

Esonero dalla tassa sui cani (art. 5 RCani)

È ampliata la lista di categorie di detentori esonerati dal pagamento della tassa comunale. Nel dettaglio si tratta dei detentori di:

- cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità;
- cani di servizio (cani in servizio presso polizia, esercito e dogane);
- cani da protezione del bestiame;
- cani impiegati dalla protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e da Redog;
- cani collocati presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

Procedura della multa disciplinare (art. 22 LCani)

Per alcune contravvenzioni di lieve entità è stato introdotto il sanzionamento mediante una procedura semplificata di multa disciplinare, in alternativa al procedimento penale ordinario. In particolare, si tratta delle contravvenzioni di competenza comunale, elencate dettagliatamente con le relative tariffe, nell'allegato al regolamento.

Corso di base obbligatorio (art. 11a LCani)

Sarà introdotto, a contare dal 1° giugno 2026, l'obbligo di frequentare un corso per tutti i futuri detentori di cani, fatta eccezione per coloro che possono dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni. Il corso dovrà essere concluso prima dell'entrata in possesso dell'animale o del suo acquisto.

Elenco delle razze soggette a restrizioni (art. 14 RCani)

Il nuovo regolamento introduce inoltre due ulteriori razze di cani soggette all'obbligo di autorizzazione, segnatamente il Presa Canario e il Saarloos (Saarloos Wolfdog). L'obbligo di autorizzazione alla detenzione si applica a chi entra in possesso di un cane appartenente a tali razze a partire dal 1° gennaio 2026; le detenzioni anteriori a tale data non sono soggette ad alcuna misura.

Al fine garantire l'uniformità dell'applicazione della normativa cantonale, è prevista la modifica della direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a emanare al più presto una nuova ordinanza comunale, oppure a procedere alla modifica dell'ordinanza attualmente in vigore, al fine di garantire la corretta applicazione della nuova legislazione cantonale a partire dall'anno in corso.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti e porgiamo, nel frattempo, i nostri migliori saluti.


PER LA DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA

Il Direttore



Paolo Bianchi

Il Veterinario cantonale



Luca Bacciarini

Copia a:

- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)